



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Riduzione dei contributi Conai dal 2012	<p>Il Consiglio di Amministrazione di Conai ha deliberato una riduzione del contributo ambientale (CAC) versato da produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, carta e plastica.</p> <p>La riduzione sarà operativa a partire dal 01 gennaio 2012.</p> <p>Il Contributo per l'alluminio passerà dagli attuali 52,00 Euro/ton a 45,00 Euro/ton, il Contributo per la carta da 22,00 Euro/ton a 14,00 Euro/ton e quello per la plastica da 140,00 Euro/ton a 120,00 Euro/ton.</p> <p><i>Comunicato stampa Conai del 14/07/2011 in www.conai.it</i></p>
Commercianti e intermediari di rifiuti: chiarimenti dell'Albo	<p>Chiarimenti in merito alla posizione dell'impresa di raccolta e trasporto regolarmente iscritta che affida a terzi soggetti iscritti una parte (o tutti) i propri servizi. L'impresa non deve iscriversi nella categoria 8 dell'Albo.</p> <p><i>Albo Gestori Ambientali, Circolare 6 luglio 2011, Prot. n. 841 /Albo/Pres</i></p>
Sistri: proroga per piccoli produttori di rifiuti	<p>Con la Legge di conversione 106/2011, l'art. 6 del Dl n°70/2011 "Decreto sviluppo" viene così modificato:</p> <p><i>"lett. f-otties) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 1° giugno 2012".</i></p> <p>Ne deriva che per stabilire l'avvio dei sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti si potrà attendere fino all'11 settembre, la stessa proroga rinvia almeno fino al 1° giugno 2012.</p> <p><i>Legge 12 luglio 2011, n. 106, in Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011</i></p>
Responsabilità per reati ambientali	<p>Entra in vigore il 16 agosto 2011 il nuovo D. Lgs. 121/2011 che introduce nuove fattispecie di reato per uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ed allarga alle persone giuridiche la responsabilità per taluni reati contro l'ambiente, quali il traffico illecito di rifiuti e la gestione non autorizzata di rifiuti.</p> <p>Tra le principali novità si segnalano la riformulazione delle sanzioni SISTRI e l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli per le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.</p> <p><i>Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/Ce - Modifiche alla parte IV del D. Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti", in Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011 n. 177.</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
SISTRI	Operatività	Produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, impianti di smaltimento, incenerimento, e trasportatori che sono	01.09.2011	D.M. 26 maggio 2011 Decreto 18 febbraio 2011, n. 52



		autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;		
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.09.2011	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

In prossimità della prima scadenza Sistri	<p>Si sta avvicinando la partenza, pare definitiva, del sistema Sistri per il primo gruppo di soggetti obbligati sulla base del DM 26 maggio 2011.</p> <p>Per i grandi produttori/trasportatori di rifiuti e gli impianti di recupero e smaltimento, la data di avvio è prevista per il 1 settembre 2011.</p> <p>Fatta eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, per i quali slitta al 1 giugno 2012, l'entrata in vigore delle sanzioni per il mancato utilizzo del Sistri, restano invariati i termini previsti per gli altri operatori:</p> <p>1 settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);</p> <p>1 ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";</p> <p>1 novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;</p> <p>1 dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);</p>
	<p>I motivi della proroga</p> <p>La proroga disposta dal D.M. 26 maggio 2011 doveva essere una occasione per testare il sistema e superare le difficoltà operative sollevate dai soggetti coinvolti nell'"impresa". In realtà, in vista dell'approssimarsi del 1 settembre, molti sono ancora i problemi irrisolti e le criticità segnalate dalle aziende.</p> <p>I problemi della partenza scaglionata</p> <p>Problematico rimane ancora il rispetto di alcuni obblighi imposti dal sistema.</p> <p>1) <u>Preventiva programmazione del percorso dell'automezzo</u></p> <p>I trasportatori segnalano l'inutilità dell'inserimento preventivo del percorso programmato nel sistema per due ragioni:</p> <p>a) Il percorso effettivamente seguito può non essere fedele a quello programmato in quanto soggetto a variazioni per imprevisti vari (es. cantieri stradali, deviazioni, incidenti);</p> <p>b) Ai fini del controllo, il percorso effettivamente seguito è quello trasmesso dalla black box e non già quello inserito nel sistema</p> <p>2) <u>Conservazione dei dispositivi elettronici</u></p> <p>L'art. 9 del T.U. Sistri prevede che i dispositivi USB siano tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e devono essere resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.</p> <p>Tale disposizione mal si concilia con tutta una serie di situazioni che possono verificarsi nella pratica gestione dei rifiuti.</p> <p>3) <u>Interazione tra i soggetti obbligati nelle diverse scadenze temporali</u></p> <p>Non è definita una procedura da seguirsi nel caso in cui l'obbligo di utilizzo del Sistri da parte di uno o più soggetti coinvolti nella filiera debba interagire con uno o più soggetti appartenenti agli scaglioni successivi. Ed inevitabilmente ci sarà interazione tra coloro che lavorano con il cartaceo e coloro che lavorano con l'informatizzato Sistri.</p> <p>4) <u>Difficoltà nella familiarizzazione con il sistema</u></p> <p>Paradossalmente, i soggetti che necessitavano di più tempo per acquisire familiarità con il sistema saranno i primi a partire. E con tutte le difficoltà del caso.</p> <p>Le questioni nodali riguardano la mancata semplificazione delle procedure, l'impossibilità di una adeguata formazione dei soggetti coinvolti (in particolare gli addetti ai trasporti), in</p>



	<p>considerazione delle continue modifiche al manuale operativo e alle guide utente.</p> <p>Per Sistri il sistema funziona</p> <p>Nei giorni 26, 27 e 28 Luglio 2011, si è svolto il test dei servizi SISTRI per i trasportatori, organizzato con il supporto e l'assistenza dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, insieme alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con l'obiettivo, in vista dell'entrata in vigore prevista per il prossimo 1 settembre, di incrementare il livello di familiarizzazione con il sistema, anche con la segnalazione di eventuali problematiche riscontrate.</p> <p>Alle imprese impegnate nel trasporto dei rifiuti e nella specifica attività di microraccolta, è stata inviata, in preparazione dell'evento, una guida rapida del Sistri e un modulo per la registrazione delle operazioni effettuate con le eventuali osservazioni e proposte. Inoltre, è stata messa a disposizione un' apposita utenza telefonica dedicata attraverso la quale l'impresa poteva descrivere i problemi incontrati e risolverli.</p> <ul style="list-style-type: none">• IMPRESE COINVOLTE: 149• REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE EFFETTUATE: 947• SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE FIRMATE: 645 <p>La verifica dei risultati è stata avviata con la ricezione dei report delle imprese</p> <ul style="list-style-type: none">• IMPRESE CHE HANNO COMUNICATO ESITO POSITIVO: 118• PER ALTRE 19 IMPRESE SONO STATI VERIFICATI ERRORI DELL'UTENTE• IN 2 CASI SI SONO VERIFICATI PROBLEMI ALLE BLACK BOX. <p>Per i rimanenti casi si stanno ricontattando le imprese poiché non è pervenuto riscontro.</p> <p>Il test Trasportatori ha evidenziato il sostanziale corretto funzionamento del sistema.</p>
Riferimenti normativi	Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

FAQ (Le domande più frequenti)

1) E' possibile effettuare delle modifiche nel caso in cui il peso verificato a destino è differente da quello stimato dal produttore?

In ogni caso, anche in presenza di differenze fra il peso dichiarato e quello verificato a destino, il peso dichiarato non va successivamente modificato, né vanno in alcun modo effettuate operazioni di carico o scarico virtuali finalizzate al "pareggio" della differenza fra peso dichiarato e peso verificato. E' evidente che le differenze fra peso verificato a destino e peso dichiarato devono essere tecnicamente giustificabili, anche in previsione di attività di controllo da parte degli enti di competenza.

2) Dopo la presa in carico del rifiuto da parte dell'autista, il produttore deve stampare la Scheda SISTRI che accompagna la spedizione. Per la stampa, il produttore deve necessariamente identificarsi con il dispositivo USB? Può stampare con l'identificazione dell'autista?

Per la stampa della Scheda SISTRI qualsiasi utente deve necessariamente identificarsi con il dispositivo in cui è stato delegato. Non può stampare con il dispositivo dell'autista in quanto il dispositivo del conducente non è nominale ma è legato al mezzo di trasporto e alla black box relativa allo stesso mezzo.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.